



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della VIII Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Regolamento "Disciplina della Banca della Terra Campana. Norme di attuazione dell'articolo 1, commi 63, 64 e 65 della legge regionale 31 marzo 2017, n.10 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017)" (Reg. Gen. n. 552)

Ad iniziativa della Giunta regionale – Presidente Vincenzo De Luca
Depositato in data 6 giugno 2018

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 56 dello Statuto
VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame.
La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

11 GIU. 2018

IL PRESIDENTE

Deliberazione N. **329**

Assessore

Presidente Vincenzo De Luca



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)	U.O.D. / Staff
DG 07	92

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **05/06/2018**

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Approvazione dello Schema di regolamento recante "Disciplina della Banca della Terra Campana. Norme di attuazione dell'articolo 1, commi 63, 64 e 65 della legge regionale 31 marzo 2017, n.10".

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	ASSENTE
3)	Assessore	Ettore	CINQUE	
4)	"	Bruno	DISCEPOLO	
5)	"	Valeria	FASCIONE	
6)	"	Lucia	FORTINI	
7)	"	Antonio	MARCHIELLO	
8)	"	Chiara	MARCIANI	
9)	"	Corrado	MATERA	
10)	"	Sonia	PALMERI	
11)	"	Franco	ROBERTI	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

ATTIVITA' LEG.VA

REG. GEN. N. 552

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che la Regione Campania intende valorizzare il patrimonio immobiliare agricolo e favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria agricola giovanile, migliorare e tutelare il patrimonio agricolo attraverso l'individuazione dei terreni agricoli o a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali.

VISTO l'articolo 1, commi 63, 64 e 65 della *legge regionale 31 marzo 2017, n.10 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 – collegato alla stabilità regionale per il 2017)*, secondo cui la Giunta Regionale disciplina, con regolamento, la Banca della Terra Campana nell'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- 1)Garantire il diritto al rinnovo dei contratti di locazione agricoli tuttora vigenti;
- 2)Favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile attraverso le operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998 n. 441 (Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura);
- 3)Determinare il relativo canone sulla base dei valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);
- 4)Assicurare che una quota minima del 55 per cento dei terreni di cui al comma 63 dell'articolo 1 della *legge regionale 31 marzo 2017, n.10 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 – collegato alla stabilità regionale per il 2017)*, sia destinata all'affidamento in favore di giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, che, individualmente o in forma associata, intendano costituire o avviare un'impresa, anche in forma societaria purchè, in quest'ultimo caso , la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, che presentano il piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, in linea con gli obiettivi del vigente programma di sviluppo rurale e che si impegnino a regolarizzare l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto.

RITENUTO

di dover regolamentare la materia ai sensi della normativa richiamata anche alla luce dell'abrogazione della previgente legge regionale n. 10 del 2013 recante la disciplina per la valorizzazione dei suoli pubblici a vocazione agricola per contenerne il consumo e favorire l'accesso ai giovani (ex articolo 1, comma 66, della legge regionale n. 10 del 2017);

SENTITO, per i profili di competenza, l'Ufficio Legislativo del Presidente della Regione;

VISTI:

- 1) l'articolo 1 comma 64 della L. R. 31 marzo 2017, n. 10;
- 2) l'articolo 56 dello Statuto della Regione Campania;
- 3) Il DPGR 4 febbraio 2011, n. 23.

PROPONE e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni innanzi riportate, da intendersi qui di seguito integralmente trascritte:

1. di approvare, in attuazione dell'articolo 1, comma 64, della L.R. 31 marzo 2017, n.10, lo schema di Regolamento regionale recante "Disciplina della Banca della terra Campana. Norme di attuazione dell'articolo 1, commi 63,64 e 65 della legge regionale 31 marzo 2017, n° 10 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 – collegato alla stabilità regionale per il 2017)" che, allegato alla presente deliberazione unitamente alla relazione descrittiva, ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

2. di inviare la presente deliberazione al Consiglio Regionale per gli adempimenti di cui all'articolo 56 dello Statuto, al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, al Capo dell'Ufficio Legislativo del Presidente, alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, (Alimentari e Forestali); alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie; all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	329	del	05/06/2018	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR.GEN.
				DG 07	92

OGGETTO :
Approvazione dello Schema di regolamento recante "Disciplina della Banca della Terra Campana. Norme di attuazione dell'articolo 1, commi 63, 64 e 65 della legge regionale 31 marzo 2017, n.10".

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE - <input type="checkbox"/> ASSESSORE - <input type="checkbox"/>		<i>Presidente Vincenzo De Luca</i>		<i>05/06/2018</i>
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>dott. Diasco Filippo</i>		<i>28/05/2018</i>

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	<i>05/06/2018</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	<i>06/06/2018</i>

AI SEGUENTI UFFICI:

- 40 . 1 : Gabinetto del Presidente**
- 40 . 2 : Ufficio Legislativo**
- 50 . 7 : STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo**
- 50 . 7 : DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**
- 50 . 13 : Direzione generale per le risorse finanziarie**

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(*)
DG= Direzione Generale
US= Ufficio Speciale
SM= Struttura di Missione
UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente

Schema di regolamento recante “Disciplina della Banca della Terra Campana. Norme di attuazione dell’articolo 1, commi 63, 64 e 65 della legge regionale 31 marzo 2017, n.10 (Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 – collegato alla stabilità regionale per il 2017)”.

RELAZIONE DESCRITTIVA

Con il presente provvedimento si intende dare attuazione all’articolo 1, comma 64 della legge regionale n.10 del 31 marzo 2017 (Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR – Collegato alla stabilità regionale per il 2017). “Regolamento Banca della Terra Campana”.

Il regolamento è stato redatto dalla Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali in ossequio alla legge regionale n. 10/2017 , articolo 1, commi 63, 64 e 65, mentre il comma 66 ha abrogato la legge regionale 3 agosto 2013, n.10 (Valorizzazione dei suoli pubblici a vocazione agricola per contenerne il consumo e favorirne l’accesso ai giovani).

E’ evidente che una delle finalità della istituzione della Banca della Terra è quella di mitigare i fenomeni di abbandono e mancata coltivazione dei terreni, maggiormente evidenti nelle aree marginali del territorio Campano, che concorrono alla riduzione delle potenzialità produttive rurali, al degrado paesaggistico e a fenomeni erosivi, con il bisogno di agevolare il reperimento sul mercato fondiario di aree coltivabili per l’avviamento ed il consolidamento delle imprese agricole.

Il successo della Banca della Terra Campana è strettamente collegato alla messa a punto di un proficuo dialogo tra “l’offerta” dei suoli a vocazione agricola e “la domanda”, da parte soprattutto di giovani agricoltori, per cui il Regolamento costituisce lo strumento di emanazione regionale, che consente a questi due fattori economici di potersi coniugare tra loro.

Infatti, il Regolamento stesso stabilisce le regole di attuazione per la gestione tecnico – amministrativa della Banca della Terra Campana, fissandone i criteri, la durata, gli obblighi, le modalità di determinazione e di corresponsione dei canoni dovuti, nonché le regole per i controlli sull’attuazione del piano di utilizzo dei terreni e della loro assegnazione.

Relativamente all’articolato, si rappresenta quanto segue:

L’articolo 1 evidenzia la finalità dell’istituzione della Banca della Terra Campana (BTC) e ne scandisce in nove punti gli obiettivi;

L’articolo 2 stabilisce che la BTC è l’inventario pubblico di terreni agricoli di proprietà regionale e di altri enti pubblici;

L’articolo 3 contempla l’articolazione della BTC in due sezioni per quanto attiene il patrimonio immobiliare, mentre ne fissa in nove punti la gestione dell’elenco affidandola alla competente struttura regionale in agricoltura;

L’articolo 4 individua tre categorie di destinatari dei beni presenti nella BTC;

L’articolo 5 in tre punti stabilisce le procedure di formazione ed aggiornamento del patrimonio immobiliare agricolo della Regione Campania;

L’articolo 6 in quattro punti stabilisce le procedure di formazione ed aggiornamento del patrimonio immobiliare agricolo di altri Enti Pubblici;

L’articolo 7 prevede in due punti le procedure di assegnazione dei terreni attraverso bandi ed avvisi di evidenza pubblica e nel rispetto della normativa vigente;

L’articolo 8 stabilisce in quattro punti i criteri di priorità delle istanze, ai fini dell’affidamento dei terreni presenti nell’elenco della BTC;

L'articolo 9 stabilisce in tre punti la determinazione del canone e la stipula del contratto di affitto da parte della competente struttura regionale in agricoltura;

L'articolo 10 rinvia alle norme in materia di contratti agrari ed alla vigente normativa, tutto ciò che non è previsto nel Regolamento;

L'articolo 11 richiama la pubblicazione del Regolamento sul BURC, che ne determina la sua entrata in vigore.

Il presente Regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio Regionale.

Schema di regolamento recante "Disciplina della Banca della Terra Campana. Norme di attuazione dell'articolo 1, commi 63, 64 e 65 della legge regionale 31 marzo 2017, n.10 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 – collegato alla stabilità regionale per il 2017)".

Articolo 1 (Finalità ed obiettivi)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 1, commi 63 - 65, della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 – collegato alla stabilità regionale per il 2017), disciplina l'istituzione e il funzionamento della "Banca della terra Campana" avente la finalità di valorizzare il patrimonio immobiliare agricolo e favorire lo sviluppo dell'agricoltura anche attraverso la crescita dimensionale delle imprese agricole.

2. Gli obiettivi della Banca della terra Campana, sono:

- a) favorire il recupero produttivo dei terreni incolti e/o abbandonati a vocazione agricola e dei fabbricati rurali;
- b) favorire il riordino fondiario attraverso l'accorpamento e l'ampliamento delle superfici delle aziende agricole;
- c) promuovere l'insediamento di nuove aziende agricole;
- d) valorizzare il patrimonio agricolo forestale presente sul territorio regionale;
- e) incentivare lo sviluppo produttivo ed occupazionale nelle aree rurali tramite lo sviluppo dell'attività agricola, in sinergia con l'imprenditoria privata, favorendo la promozione del ricambio generazionale nel settore agricolo e la salvaguardia degli equilibri idrogeologici;
- f) proteggere l'ambiente e tutelare il paesaggio e le biodiversità;
- g) promuovere l'accesso della popolazione ai terreni agricoli ai fini del loro recupero produttivo, della crescita occupazionale, del contrasto al consumo del suolo;
- h) favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, limitare gli incendi boschivi, favorire l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali;
- i) contrastare il fenomeno dell'abbandono e dell'inutilizzo del patrimonio agroforestale, quale fattore di compromissione dei valori ambientali, culturali e sociali del territorio, promuovendo azioni di recupero produttivo dei beni agro-forestali attraverso i modelli di agricoltura sociale e sostenibile

Articolo 2 (Individuazione terreni)

1. La Banca della terra Campana, in attuazione dell'articolo 1, comma 65, della L.R. n.10/2017 è l'inventario pubblico di terreni agricoli a vocazione agricola, di proprietà pubblica nell'ambito della Regione Campania non utilizzabili per altre finalità istituzionali. L'elenco contiene terreni di proprietà regionale e di altri enti pubblici.

Articolo 3 (Gestione della Banca della terra Campana)

1. La Banca della Terra Campana, in attuazione dell'articolo 1, comma 65, della L.R. n.10/2017, è articolata in 2 sezioni:

- a) Patrimonio immobiliare agricolo della Regione Campania

b) Patrimonio immobiliare agricolo di altri Enti Pubblici.

2. L'elenco della Banca della terra Campana è gestito dalla Regione Campania attraverso la struttura amministrativa competente in agricoltura che provvede a:

a) acquisire le domande, gestire l'istruttoria e provvedere all'assegnazione;

b) formare gli elenchi contenenti gli identificativi catastali e le informazioni relative alla localizzazione, consistenza, destinazione e utilizzazione dei beni entro il 31 dicembre di ogni anno;

c) controllare la corretta attuazione dei piani di coltivazione presentati dagli assegnatari;

d) provvedere all'eventuale revoca dell'assegnazione;

e) predisporre un sistema informatizzato di gestione della Banca della terra Campana;

f) garantire l'accesso e la disponibilità dei dati per il monitoraggio;

g) predisporre le procedure per l'inserimento all'interno degli elenchi e per il successivo affidamento ai destinatari di cui all'articolo 4, definendo e adottando i bandi e/o avvisi di assegnazione;

h) attuare il monitoraggio;

i) concorrere ad assicurare le informazioni utili a supporto del censimento dei terreni incolti o abbandonati, tramite la messa a disposizione delle banche dati di cui dispone.

Articolo 4 (Destinatari)

1. I destinatari dell'affidamento dei beni presenti nella Banca della terra Campana, in attuazione dell'articolo 1, comma 63, della L.R. n. 10/2017 sono:

a) imprenditori, in forma singola o associata, che svolgono attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

b) le categorie riconosciute dall'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 5 (Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali e modifiche alla legge regionale 7 marzo 1996, n. 11 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo");

c) i giovani che intendono insediarsi per la prima volta come titolari d'impresa agricola, con età inferiore ai 40 anni alla data di presentazione della domanda di assegnazione.

Articolo 5 (Procedure di formazione ed aggiornamento del patrimonio immobiliare agricolo della Regione Campania)

1. Entrano a far parte della Banca della terra Campana (sezione 1), in attuazione dell'articolo 1, comma 65, della L.R. n. 10/2017, i terreni agricoli a vocazione agricola inventariati nella consistenza patrimoniale della struttura amministrativa regionale competente per la gestione del patrimonio regionale, ed i fabbricati rurali, dichiarati disponibili per l'affidamento ai destinatari di cui all'articolo 4.

2. A tal fine, la struttura amministrativa regionale competente per la gestione del patrimonio regionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul BURC, individua i beni del patrimonio immobiliare agricolo, completi dei dati catastali e di ogni altra utile caratterizzazione degli immobili. L'elenco dei beni censiti sarà aggiornato annualmente entro il 30 novembre.

3. La struttura amministrativa competente in agricoltura cura gli adempimenti di cui all'articolo 3.

Articolo 6

(Procedure di formazione ed aggiornamento del patrimonio immobiliare agricolo di altri Enti Pubblici)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno) convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, per i terreni incolti e abbandonati di proprietà comunale, possono essere inseriti nella Banca della terra Campana (sezione 2), in attuazione dell'articolo 1, comma 65, della L.R. n. 10/2017, i terreni abbandonati, incolti ed i fabbricati rurali, di proprietà e nella disponibilità degli Enti pubblici, chiamati ad individuare e ad aggiornare il relativo elenco verificando che non vi siano motivi ostativi all'attività agricola.
2. L'elenco dei terreni identificati è approvato con proprio atto dal soggetto titolare che lo trasmette alla Regione e ne dà pubblicità nelle forme previste dalla legge.
3. Le procedure di aggiornamento dell'elenco sono attuate dagli Enti Pubblici titolari con la scadenza al 30 ottobre di ogni anno.
4. La struttura amministrativa regionale competente in materia di agricoltura entro 30 giorni dalla ricezione dell'elenco, inserisce detti terreni nell'apposita sezione di cui all'articolo 3 e ne comunica l'avvenuta iscrizione ai soggetti titolari.

Articolo 7

(Procedure di assegnazione)

1. L'Assegnazione dei beni inseriti nella Banca della terra Campana ai soggetti beneficiari avviene attraverso procedure di evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente.
2. I bandi/avvisi saranno predisposti dalla struttura amministrativa regionale competente e conterranno le modalità ed i termini per la presentazione delle domande.

Articolo 8

(Criteri di priorità nell'affidamento)

1. Per l'assegnazione dei terreni e dei fabbricati rurali si considerano prioritarie le istanze:
 - a) presentate da soggetti che, avendo meno di 40 anni ed essendo sprovvisti di qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (IAP) alla data della domanda di assegnazione, si impegnino a conseguirla nei 24 mesi successivi all'assegnazione;
 - b) presentate da giovani richiedenti con meno di 40 anni alla data di presentazione della domanda di assegnazione con qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, in forma singola o associata;
 - c) finalizzate all'ampliamento della dimensione aziendale per il raggiungimento di un reddito standard minimo attraverso l'affitto di terreni anche non contigui territorialmente.
2. Viene garantito, in attuazione dell'articolo 1, comma 64 lettera a) della L.R. n. 10/2017, il diritto al rinnovo dei contratti di locazione agricoli tuttora vigenti.
3. Viene favorito, in attuazione dell'articolo 1, comma 64 lettera b) della L.R. n. 10/2017, lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile attraverso le operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441 (Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura).
4. In presenza di un numero alto di richieste di assegnazione, in attuazione dell'articolo 1, comma 64 lettera d) della L.R. n. 10/2017, viene riservata una quota pari al 55 per cento a favore dei giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età aventi la qualifica di coltivatore diretto o di IAP che, individualmente o in forma associata, intendano costituire o avviare un'impresa, anche in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza

delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o di IAP, che presentano il piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, in linea con gli obiettivi del vigente programma di sviluppo rurale e che si impegnano a regolarizzare l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto.

Articolo 9 (Definizione canone)

1. Il canone per l'assegnazione dei terreni disponibili nell'elenco aggiornato della Banca della Terra, in attuazione dell'articolo 1, comma 64 lettera c) della L.R. n. 10/2017, viene determinato sulla base dei valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

2. L'assegnazione avviene mediante la stipula di un contratto di affitto, di durata non inferiore a sei anni e non superiore a venti anni, redatto ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) e con l'assistenza delle Associazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, mediante le proprie articolazioni provinciali, che prevede la corresponsione di un canone, determinato dalla struttura amministrativa competente in agricoltura, sulla base dei valori agricoli medi per ettaro e per tipo di coltura valevoli per l'anno corrente, relativi alla indennità di espropriazione prevista ai sensi e per gli effetti del DPR n. 327/2001 e determinati dalle competenti Commissioni Provinciali per gli Espropri e resi omologabili ai fini fiscali, dalle competenti Agenzie delle Entrate.

3. Al canone di affitto possono essere applicate le agevolazioni previste dall'articolo 66, commi 2, 3, 4, 4-bis e 7, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27.

Articolo 10 (Regole contrattuali)

1. Si fa rinvio alle norme in materia di contratti agrari e alla normativa vigente per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento.

Articolo 11 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.